

**Sentenza:** 12/572011, n. 163

**Materia:** vincoli stabiliti nei piani di rientro sanitario-coordinamento finanza pubblica

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** articolo 117 terzo comma Cost.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** legge Regione Calabria 13 luglio 2010, n.16 (Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante) articolo 1

**Esito:** illegittimità costituzionale della disposizione impugnata

**Estensore nota:** Ilaria Cirelli

Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna la disposizione in oggetto, la quale stabilisce che il sistema di finanziamento dell'Autorità regionale Stazione Unica appaltante (SUA) è definito dalla Giunta regionale, anche in deroga all'articolo 10 comma 1 della legge della Regione Calabria 26/2007, che fissa l'ammontare del finanziamento a favore della SUA nell'1 per cento dell'importo posto a base di ogni gara per l'affidamento di contratti pubblici.

La SUA svolge attività di preparazione, indizione e aggiudicazione degli appalti di lavori e servizi a favore della Regione Calabria e degli enti da essa dipendenti.

Secondo il governo la disposizione impugnata non rispetta i vincoli stabiliti nel piano di rientro del disavanzo sanitario concordato con lo Stato ed in particolare con l'articolo 10 del documento integrativo, secondo il quale la Giunta regionale avrebbe modificato lo strumento di finanziamento della SUA, prevedendo a favore di quest'ultima un budget prefissato.

In tal modo l'articolo 1 della l.r.16/2010 si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali di contenimento della spesa sanitaria di cui all'articolo 1 comma 796 lettera b) della l.296/2006, legge finanziaria 2007, e di cui all'articolo 2 comma 95 della 191/2009, legge finanziaria 2010, secondo il quale *gli interventi individuati nel piano di rientro sono vincolanti per la regione che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.*

Sarebbero dunque violati, secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri; i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117 terzo comma Cost..

Secondo la Regione Calabria, costituitasi in giudizio, la ratio della disposizione impugnata sarebbe, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, proprio quella di assicurare il rispetto dell'obbligo assunto dalla regione nel piano di rientro, svincolandola dall'ostacolo normativo della l.r. 26/2007 che imponeva,

come finanziamento della SUA, la misura fissa dell'1 per cento dell'importo posto a base di ogni gara.

Secondo la Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale sollevata è fondata.

E', infatti, già stato più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale che la norma di cui all'articolo 1 comma 796 lettera b) della l.296/2006 costituisce espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa sanitaria e dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. Nel caso di specie, argomenta ancora la Corte, la Regione con la disposizione impugnata, ha contravvenuto all'accordo con lo Stato ed al relativo piano di rientro, non fissando alcun tetto di spesa, e lasciando alla Giunta un margine di discrezionalità, nel determinare il finanziamento della SUA, non compatibile con gli impegni presi.

La violazione dell'accordo determina la violazione dell'articolo 117 terzo comma e dunque l'illegittimità costituzionale della norma.